

Tribunale delle Libertà, (Rel. Dott. Andrea Guerrerio), ord. del 08.05.2018

Appello del pubblico ministero – mancata indicazione delle esigenze cautelari da soddisfare – ammissibilità.

L'appello del pubblico ministero avverso un'ordinanza reiettiva della richiesta cautelare è ammissibile anche laddove l'accusa non indichi quali sono le esigenze cautelari che la richiesta di misura è tesa a soddisfare.

Invero, con l'impugnazione cautelare è devoluta al Tribunale delle Libertà l'integrale verifica circa i presupposti di applicazione della misura, sicché, anche in difetto di deduzioni in merito al *periculum libertatis*, l'appello è ammissibile.